

Allegato "C" all'atto
in data 17-6-2015
n. 7833/11970 rep.



REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI DI SPACE2 S.p.A.

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e, in quanto compatibile, dell'assemblea dei titolari di azioni speciali di Space2 S.p.A. (la "Società").
2. Il presente regolamento è a disposizione di coloro che sono legittimati ad intervenire all'assemblea presso la sede legale della Società, nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.
3. Le modificazioni del presente regolamento sono approvate dall'Assemblea Ordinaria.

CAPO II

COSTITUZIONE

Art. 2

Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

1. Possono partecipare e intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e i loro rappresentanti ai sensi della normativa di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente.
2. Possono assistere all'assemblea dirigenti o dipendenti della Società o delle società del Gruppo, rappresentanti della società di revisione e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dal presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
3. Possono assistere all'assemblea, con il consenso del presidente, professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola assemblea.
4. Il presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della presenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 3

Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire e assistere in assemblea devono esibire al personale ausiliario, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione

Handwritten signature: Lion

Handwritten signature: Uler

personale. Il personale ausiliario rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.

3. Gli intervenuti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.
4. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
5. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria almeno il giorno prima di quello fissato per l'assemblea.
6. Salvo diversa decisione del presidente, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Art. 4

Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dallo statuto.
2. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea su proposta del presidente stesso. Il presidente può tuttavia rinunciare all'assistenza del segretario ove affidi la redazione del verbale ad un notaio. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione audio-video solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
3. Il presidente può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un ufficio di presidenza.
4. Per il servizio d'ordine il presidente si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento.
5. Il presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare e assistere all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
6. Il presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
7. Il presidente dell'assemblea può costituire apposito ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvarlo nelle verifiche relative alla legittimazione degli intervenuti alla partecipazione ed al voto, nonché sulle specifiche procedure assembleari. Spetta altresì al presidente dell'assemblea accertare e dichiarare la regolare costituzione dell'assemblea.



8. Il presidente verifica e comunica il numero dei titolari di diritto di voto presenti, indicando altresì la quota di capitale da essi rappresentata. Il presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
9. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea, il presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

CAPO III

DISCUSSIONE

Art. 5

Ordine del giorno

1. Il presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 5, del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il presidente, se la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea non si oppone, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.
2. Il presidente, con il consenso della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, può omettere la lettura di relazioni di amministratori, sindaci, della società di revisione o di altri documenti, messi a disposizione degli azionisti nei modi previsti dalla legge in data anteriore all'assemblea.

Art. 6

Interventi e repliche

1. Il presidente regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo. Il presidente, prima di dare inizio alla discussione, dà conto per ciascun punto, delle domande eventualmente pervenute prima dell'assemblea e delle risposte eventualmente fornite.
2. I legittimati all'esercizio del diritto di voto ed il rappresentante comune degli obbligazionisti possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte. La richiesta di intervento può essere avanzata dal momento della costituzione dell'assemblea e fino a quando il presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il presidente ha facoltà di stabilire, in apertura o nel corso della discussione sui singoli argomenti, un termine per la presentazione delle richieste di intervento.
3. Il presidente stabilisce le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi e l'ordine di svolgimento dei medesimi.

4. Il presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 2, del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.
5. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.
6. Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, predetermina la durata degli interventi e delle repliche – di norma non superiore a dieci minuti per gli interventi ed a cinque minuti per le repliche – al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il presidente invita l'oratore a concludere e, nel caso di interventi che si dilungano oltre il limite fissato o che esulino dagli argomenti all'ordine del giorno può togliere la parola e, nei casi più gravi, disporre l'allontanamento dalla sala per tutta la fase della discussione. L'azionista allontanato può essere riammesso con il consenso della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.
7. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7

Sospensione e rinvio dell'assemblea

1. I lavori dell'assemblea si svolgono, di regola, in un'unica seduta. Il presidente dell'assemblea, ove ne ravvisi l'opportunità, e l'assemblea non si opponga, con deliberazione a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, può interrompere i lavori per periodi di tempo non superiori a 3 (tre) ore o al diverso periodo determinato dall'assemblea con deliberazione a maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.
2. Permo restando quanto previsto dall'art. 2374 del codice civile, l'assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine anche superiore a 5 (cinque) giorni, purché congruo rispetto ai motivi dell'aggiornamento e non superiore comunque a trenta giorni.

Art. 8

Poteri del presidente

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal presidente.
2. Il presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.



- 3. Il presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvolgenti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
- 4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'assemblea, il presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

CAPO IV

VOTAZIONE

Art. 9

Operazioni preliminari

- 1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi durante la fase di discussione a norma del presente regolamento.
- 2. Il presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10

Votazione

- 1. Il presidente decide l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno vengono messe in votazione, dando di norma la precedenza a quelle eventualmente formulate dal consiglio di amministrazione.
- 2. Le votazioni dell'Assemblea avvengono per scrutinio palese. Il presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. Le votazioni su liste di regola sono effettuate mediante schede riprodotte i nomi dei candidati; le schede devono comunque essere riferibili ai singoli intervenuti.
- 3. Non si tiene conto dei voti espressi su schede diverse da quelle consegnate ai singoli intervenuti per la votazione o con modalità difformi da quelle indicate nel presente regolamento e dal presidente dell'Assemblea.
- 4. I legittimati che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al segretario dell'assemblea o al notaio per la verbalizzazione.
- 5. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

Handwritten signature: P. P. P.

Handwritten signature: P. P. P.



CAPO V
CHIUSURA DEI LAVORI

Art. 11

Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il presidente dichiara chiusa la riunione.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 12

Disposizioni finali

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello statuto.



REGOLAMENTO DEI "MARKET WARRANT" SPACE2 S.P.A."

1. DEFINIZIONI

1.1 Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno il significato qui attribuito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

- "Azioni": indica le azioni ordinarie della Società (come di seguito definita), prive di indicazione del valore nominale, per le quali la Società in data [●] ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione a negoziazione sul MIV (come di seguito definito).
- "Azioni di Compendio": indica le massime numero 4.069.770 Azioni rivenienti dall'aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in data 17 giugno 2015, a servizio dell'esercizio dei "Market Warrant Space2 S.p.A.", secondo i termini e le condizioni di cui al presente Regolamento, aventi godimento pari a quello delle Azioni già in circolazione.
- "Comunicazione di Accelerazione": indica la comunicazione tramite la quale la Società informa i portatori dei Warrant (come di seguito definiti) del fatto che il Prezzo Medio Mensile (come di seguito definito) è uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione (come di seguito definito).
- "Giorno di Borsa Aperta": indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A.
- "MIV": indica il Mercato Telematico degli *Investment Vehicles*, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- "Offerta": Indica il collocamento istituzionale di un numero massimo di Azioni pari a 30.000.000, cui sono abbinati massimo n. 15.000.000 Warrant nel rapporto di n. 2 Warrant ogni n. 4 Azioni sottoscritte, rivolto esclusivamente a Investitori Qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero, con esclusione degli Stati Uniti, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come di volta in volta modificato, finalizzato all'ammissione a quotazione delle Azioni e dei Warrant sul MIV - Segmento Professionale.
- "Operazione Rilevante": indica un'operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato italiano MIV - Segmento Professionale, fermo restando che la Società potrà

Milan
F. S. S. S.

Ally



acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.

- **“Periodo di Esercizio”**: indica ogni singolo mese di calendario all’interno del Periodo di Riferimento (come di seguito definito), fermo restando che il primo Periodo di Esercizio decorrerà dal terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante.
- **“Periodo di Riferimento”**: indica, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A., il periodo compreso tra il terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante e il Termine di Decadenza (come di seguito definito).
- **“Periodo di Sospensione”**: ha il significato attribuito all’articolo 3.12 del presente Regolamento.
- **“Prezzo di Accelerazione”**: indica il prezzo di riferimento ai fini dell’avvertimento dell’evento oggetto della Comunicazione di Accelerazione, pari a Euro 13 per Azione.
- **“Prezzo Medio Mensile”**: indica la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali Giornalieri (come di seguito definiti) rilevati nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.
- **“Prezzo di Sottoscrizione”**: indica il prezzo a cui i portatori dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio, così come determinato nell’articolo 3.2.
- **“Prezzo Strike”**: indica il prezzo di riferimento ai fini dell’esercitabilità dei Warrant ai sensi del presente Regolamento, pari a Euro 9,5 per Azione.
- **“Prezzo Ufficiale Giornaliero”**: indica il prezzo medio ponderato dell’intera quantità di Azioni negoziata sul MIV durante la seduta giornaliera.
- **“Prospetto Informativo”**: indica il prospetto informativo per l’ammissione a negoziazione delle Azioni e dei Warrant sul MIV la cui pubblicazione è stata autorizzata con provvedimento n. [•] emanato dalla Consob in data [•].
- **“Rapporto di Esercizio”**: indica il rapporto di esercizio in base al quale viene determinato il numero di Azioni di Compendio assegnate a fronte dell’esercizio di ciascun Warrant.
- **“Società”**: indica (i) Space2 S.p.A. con sede legale in Milano, via Mauro Macchi n. 27, capitale sociale di Euro 50.000, diviso in numero 5.000 azioni, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 09105940960; oppure, a seconda dei casi, (ii) successivamente al completamento dell’Operazione



Rilevante e nel caso in cui tale Operazione Rilevante sia realizzata mediante fusione con una società *target*, la società risultante dalla fusione.

- "Terminine di Decadenza": indica la prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 5 anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e (ii) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.
- "Warrant": indica i "Market Warrant Space2 S.p.A.", oggetto del presente regolamento, da assegnarsi in ragione di n. 2 Warrant ogni 4 Azioni in virtù della delibera assunta dall'assemblea della Società in data 17 giugno 2015, da emettersi in conformità a quanto previsto dal successivo art. 2.2, per i quali la Società in data [•] ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione a negoziazione sul MIV.

2. CARATTERISTICHE DEI WARRANT

- 2.1 I Warrant sono assegnati gratuitamente in ragione di n. 2 Warrant ogni 4 Azioni e sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria della Società del 17 giugno 2015. L'assemblea nella predetta riunione ha deliberato, tra l'altro, un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei Warrant, in via scindibile, per un ammontare di Euro 406.977,00 mediante emissione di inasime n. 4.069.770 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
- 2.2 In particolare: (i) uno dei 2 Warrant sarà emesso ogni 4 Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e inizierà a negoziare sul MIV separatamente dalle Azioni alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni; mentre (ii) il diritto a ricevere il secondo Warrant da assegnarsi ogni 4 Azioni circolerà con le Azioni stesse fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana; a tale data il secondo Warrant sarà emesso e inizierà a negoziare separatamente dalle Azioni. I 2 Warrant assegnati ogni 4 Azioni saranno identificati dal medesimo codice ISIN e saranno del tutto fungibili, anche ai fini del presente Regolamento.
- 2.3 I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/98, come di volta in volta modificato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli S.p.A.

3. TERMINI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Condizione di esercitabilità dei Warrant e determinazione del Rapporto di Esercizio



- 3.1 Durante il Periodo di Riferimento, i portatori dei Warrant potranno decidere di esercitarli, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, richiedendo di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni di Compendio, a condizione che il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento a ciascun Periodo di Esercizio sia maggiore del Prezzo Strike.
- 3.2 Il Prezzo di Sottoscrizione sarà uguale alla parità contabile di emissione determinata dall'assemblea della Società del 17 giugno 2015 2015, pari a Euro 0,10 per ciascuna Azione di Compendio.
- 3.3 A fronte dell'esercizio dei Warrant, ai portatori dei Warrant saranno assegnate Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Esercizio calcolato secondo la seguente formula:


$$\frac{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}}{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione}}$$

$$\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione}$$

- 3.4 Qualora il Prezzo Medio Mensile sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, nella formula indicata al precedente articolo 3.3, il Prezzo Medio Mensile si intenderà sostituito dal Prezzo di Accelerazione.

Modalità di esercizio dei Warrant

- 3.5 Durante il Periodo di Riferimento, in ciascun Periodo di Esercizio i Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, a fronte dell'assegnazione di un numero di Azioni di Compendio determinato sulla base del Rapporto di Esercizio calcolato con riferimento al Prezzo Medio Mensile rilevato nel Periodo di Esercizio precedente e comunicato dalla Società ai sensi dei seguenti articoli 3.5 e 3.6.
- 3.6 Il primo Rapporto di Esercizio sarà determinato, ai sensi dell'articolo 3.3, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato nel primo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e sarà comunicato dalla Società senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.
- 3.7 Ciascun Rapporto di Esercizio successivo al primo sarà determinato, ai sensi dell'articolo 3.3, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento al Periodo di Esercizio precedente e sarà comunicato dalla Società senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Esercizio di riferimento.
- 3.8 Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo



di Esercizio. Le relative Azioni di Compendio dovranno essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo Giorno di Borsa Aperta del Periodo di Esercizio successivo a quello di presentazione della richiesta di esercizio.


- 3.9 Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant, sul conto corrente della Società che sarà indicato nelle comunicazioni che la Società invierà ai sensi degli articoli 3.6 e 3.7.
- 3.10 In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.
- 3.11 All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 o successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America.
- 3.12 Il Periodo di Esercizio sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia convocato un'assemblea della Società fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea (ciascuno dei predetti periodi, il "Periodo di Sospensione").

4. ACCELERAZIONE DELL'ESERCIZIO

- 4.1 Qualora il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento ad un Periodo di Esercizio sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, la Società pubblicherà la Comunicazione di Accelerazione e il Rapporto di Esercizio determinato ai sensi del precedente articolo 3.4 senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del medesimo Periodo di Esercizio.
- 4.2 A seguito della pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione, le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'intermediario, con le modalità di cui al precedente articolo 3, a pena di estinzione dei Warrant, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.
- 4.3 Qualora la Comunicazione di Accelerazione sia pubblicata durante un Periodo di

Fanni Lion

[Signature]



Sospensione, il Termine di Decadenza di cui al precedente articolo 4.2 decorrerà a partire dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

5. TERMINE DI DECADENZA E ESTINZIONE DEL WARRANT

- 5.1 I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Qualora il Termine di Decadenza intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo Termine di Decadenza sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere - per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Riferimento - dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

6. RETTIFICHE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE DELLA SOCIETÀ

- 6.1 Qualora, prima del Termine di Decadenza, la Società dovesse deliberare o eseguire:

- 1) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili o con *warrant*, il Prezzo Strike sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a $(P_{cum} - P_{ex})$ nel quale: " P_{cum} " rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sul MIV in cui le Azioni sono negoziate "*cum diritto*" e " P_{ex} " rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sul MIV in cui le Azioni sono negoziate "*ex diritto*". Il Rapporto di Esercizio sarà conseguentemente incrementato;
- 2) aumenti del capitale mediante emissione di Azioni con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 comuni 4, 5, 6 e 8 del Codice Civile, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- 3) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni, il Prezzo Strike sarà diminuito e il Rapporto di Esercizio conseguentemente incrementato;
- 4) riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni (diverse da quelle eventualmente possedute dalla Società), il Prezzo Strike sarà aumentato e il Rapporto di Esercizio conseguentemente diminuito;
- 5) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove Azioni o riduzioni del capitale senza annullamento di Azioni, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- 6) operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia, rispettivamente, la società




incorporante o beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione;

- 7) distribuzioni di riserve, il Prezzo Strike sarà moltiplicato per il coefficiente di rettifica K, calcolato sulla base della seguente formula: $K = (P_{cum} - \text{importo della distribuzione di riserve per azione}) / P_{cum}$, dove P_{cum} verrà determinato secondo metodologie di generale accettazione, anche tenendo conto delle linee guida di Borsa Italiana S.p.A.
- 6.2 Qualora il Prezzo Strike sia modificato in applicazione del presente articolo, il Prezzo di Accelerazione dovrà essere conseguentemente rettificato mediante applicazione di analoghi criteri.
- 6.3 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nel precedente articolo 6.1, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale della Società (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al precedente articolo 6.1) possa produrre effetti rilevanti sui termini e sulle condizioni di esercizio dei Warrant, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà apportare al presente Regolamento le modificazioni ed integrazioni che riterrà necessarie od opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo di Accelerazione.
7. **COMUNICAZIONI**
 - 7.1 La Società effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei Warrant previste dal presente Regolamento mediante pubblicazione sul sito internet della Società e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge c/o dalla normativa regolamentare di volta in volta applicabile.
8. **VARIE**
 - 8.1 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previste nel presente Regolamento.
 - 8.2 Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 6.3, l'organo amministrativo della Società potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie o opportune al solo fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso, la Società provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui al precedente articolo 7.
 - 8.3 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.



8.4 Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

Foro di Milano





Allegato "D" all'atto in data 17-6-2015 n. 67733/11970 rep.

L'ALLEGAZIONE DEL PRESENTE TESTO DI STATUTO AL VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 17 GIUGNO 2015 NON CONCORRE A CONCRETARE DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2436 DEL CODICE CIVILE, TRATTANDOSI DI TESTO LA CUI ENTRATA IN VIGORE È SUBORDINATA AL VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE DEDOTTA NEL RELATIVO VERBALE.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1. Denominazione


- 1.1 È costituita una società per azioni denominata "Space2 S.p.A." (la "Società").

Articolo 2. Sede

- 2.1 La Società ha sede in Milano.
- 2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
- 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3. Oggetto

- 3.1 La Società è una SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato (il "Regolamento di Borsa"), e ha, pertanto, come esclusivo oggetto sociale l'investimento in una società, impresa, azienda o ramo di azienda, nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali, come descritto più nel dettaglio nel documento intitolato "Politica di Investimento", allegato al presente statuto *sub Allegato 3.1*, fermo restando che tale investimento dovrà rappresentare più del 50% degli attivi della Società entro il termine di durata della medesima. Inoltre, la Società non dovrà investire in quote di fondi speculativi italiani o esteri per più del 20% delle proprie attività.
- 3.2 La Società potrà compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali società *target* con



cui realizzare un'Operazione Rilevante (come definita di seguito), nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Ai fini del presente statuto, per "Operazione Rilevante" si intende un'operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato italiano MIV - Segmento Professionale (la "Quotazione"). Fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 3.1, la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 4. Durata

La durata della Società è fissata fino alla prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2017; e (ii) il ventiquattresimo mese successivo alla Quotazione, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata fino al 30 giugno 2018. In tal caso, sarà cura di ciascun amministratore dare comunicazione al competente Registro delle Imprese dell'estensione della durata della Società.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

Articolo 5. Capitale sociale e azioni

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro [●] ed è diviso in n. [●] azioni ordinarie e n. [●] azioni speciali, senza indicazione del valore nominale (1).

L'assemblea straordinaria del giorno 17 giugno 2015 ha – tra l'altro - deliberato:

- A) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 406.977,00, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 15.000.000 "Market Warrant Space2 S.p.A.", mediante emissione di massime n. 4.069.770 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale al prezzo di euro

(1) L'ammontare del capitale, il numero delle azioni ordinarie e quello delle azioni speciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto saranno nel medesimo statuto indicati a cura degli amministratori in esito alla misura delle sottoscrizioni dei relativi 2 (due) aumenti di capitale sociale deliberati dall'assemblea dei soci in data 17 giugno 2015.



0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita;

B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 18.200.000, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 1.400.000 "Sponsor Warrant Space2 S.p.A.", mediante emissione di massime n. 1.400.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 a sovrapprezzo;

il termine ex art. 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tali aumenti sono disciplinati nella relativa delibera.

- 5.2 Le azioni, ordinarie e speciali, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del TUF.
- 5.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.
- 5.4 Le azioni speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:
- (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
 - (c) sono intrasferibili per il periodo massimo di durata della Società stabilito al precedente articolo 4 e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo (i) il trasferimento delle azioni speciali ai soci recedenti di Space Holding S.r.l., ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle azioni speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding S.r.l. avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Space Holding in Space2;
 - (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;
 - (e) danno diritto al momento della loro emissione, a qualsiasi titolo essa avvenga, all'attribuzione degli "Sponsor Warrant Space2 S.p.A." in ragione di 2 *warrants* per ogni azione speciale;
 - (f) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di



conversione di n. 4,5 (quattro virgola cinque) azioni ordinarie per ogni azione speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:

- (i) nella misura di massime n. 700.000 azioni speciali (in ogni caso pari al 100% del numero complessivo delle azioni speciali) qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto sia revocato dall'assemblea della Società in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto non venga riletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineligibilità o decadenza previste dalla legge;
- (ii) in ogni caso, nella misura del 35% del numero complessivo delle azioni speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e
- (iii) entro 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella ulteriore misura (a) del 25% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) del 20% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria; (c) del 20% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea della Società di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente.

In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni azione speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto (iii), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna



dell'entità del capitale sociale.

Articolo 6. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari

- 6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 6.2 Attesa la natura della Società e il suo oggetto sociale fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, un importo corrispondente al 98,5% dei conferimenti effettuati in sede di esecuzione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato in data 17 giugno 2015 a servizio della Quotazione (le "Somme Vincolate") è depositato su uno o più conti correnti vincolati. Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell' Operazione Rilevante nonché - anche in assenza di autorizzazione assembleare - ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di recesso o di scioglimento della Società.
- 6.3 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- 6.4 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.
- 6.5 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 6.6 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants* e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 7. Recesso

- 7.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
- 7.2 Qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-



ter, comma 6, del Codice Civile), tenuto conto della natura della Società e del suo oggetto sociale fino a tale data, dovrà determinare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al pro-quota del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante.

- 7.3 Resta inteso che il valore di liquidazione determinato ai sensi del precedente comma non può, in ogni caso, essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie della Società nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.

ASSEMBLEA

Articolo 8. Competenze e maggioranze

- 8.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
- 8.2 L'assemblea è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori:
- (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante;
 - (ii) utilizzo delle Somme Vincolate;
 - (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie.
- 8.3 L'assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.
- 8.4 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile.
- 8.5 Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del




comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

Articolo 9. Convocazione

- 9.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.
- 9.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.
- 9.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

Articolo 10. Intervento e voto

- 10.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 10.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.
- 10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.
- 10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.



- 10.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento da persona designata dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.
- 10.6 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 11. Composizione, nomina, durata e sostituzione

- 11.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 9 (nove) membri. L'assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del consiglio di amministrazione determina il numero dei componenti nel limite di cui sopra.
- 11.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, TUF, almeno un amministratore, ovvero due amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più di sette membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti. In aggiunta, ai sensi del Regolamento di Borsa, almeno tre tra componenti dell'organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della Società.
- 11.3 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.
- 11.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento



della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

- 11.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 11.6 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
- 11.7 A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
- 11.8 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 11.9 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano



ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

- 11.10 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 11.11 In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 11.12 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.
- 11.13 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 11.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
- 11.15 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti



sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

- 11.16 Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 11.17 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti da una lista diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.

Articolo 12. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

- 12.1 Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che dura in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.
- 12.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.
- 12.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. In aggiunta, il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
- 12.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli insitori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.



Articolo 13. Convocazione e adunanze

- 13.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.
- 13.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o in assenza di questo dal consigliere più anziano.
- 13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 14. Poteri e deliberazioni

- 14.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'assemblea.
- 14.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 14.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza



dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.4; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

- 14.4 Le decisioni relative alle seguenti materie non possono essere delegate e possono essere approvate esclusivamente con la presenza e il voto favorevole di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al TUF: (i) approvazione della proposta di Operazione Rilevante, la quale potrà essere eseguita solo previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (ii) utilizzo delle Somme Vincolate, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iv) proposte di aumento di capitale; (v) proposte di modifiche alla politica di investimento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi del Regolamento di Borsa; (vi) approvazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" con parti correlate, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato).

Articolo 15. Remunerazione

- 15.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Articolo 16. Nomina del dirigente preposto


- 16.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.
- 16.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI



Articolo 17. Nomina, durata e sostituzione

- 17.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari
- 17.2 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
- 17.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello della predetta assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 17.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
- 17.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra



ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

- 17.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 17.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.
- 17.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 17.9 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
- 17.10 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).



- 17.11 I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 17.12 Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
- 17.13 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

Articolo 18. Convocazione, adunanze e deliberazioni

- 18.1 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 18.2 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.



Articolo 19. Revisione legale dei conti

- 19.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

BILANCIO, UTILI, SCIoglIMENTO, RINVIO

Articolo 20. Bilancio e utili

- 20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 20.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Articolo 21. Scioglimento e liquidazione

- 21.1 Qualora si dovesse addvenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto al successivo comma, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
- 21.2 I liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali ("Attivo di Liquidazione"), dovranno:
- (i) prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la "Percentuale Applicabile");
 - (ii) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l'assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di azioni speciali fino ad un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle azioni speciali;
 - (iii) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse Attivo di Liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di azioni speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della Società dagli stessi detenuta.

Articolo 22. Rinvio

- 22.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle



disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

Firmato Gianni Mion

Firmato Filippo Zabban

Allegato "E" all'atto
in data... 17-6-2015...
n. 6773/11570 rep.



REGOLAMENTO DEI "MARKET WARRANT SPACE2 S.P.A."

1. DEFINIZIONI

1.1 Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno il significato qui attribuito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

- **"Azioni"**: indica le azioni ordinate della Società (come di seguito definita), prive di indicazione del valore nominale, per le quali la Società in data [*] ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione a negoziazione sul MIV (come di seguito definito).
- **"Azioni di Compendio"**: indica le massime numero 4.069.770 Azioni rivenienti dall'aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in data 17 giugno 2015, a servizio dell'esercizio dei "Market Warrant Space2 S.p.A.", secondo i termini e le condizioni di cui al presente Regolamento, aventi godimento pari a quello delle Azioni già in circolazione.
- **"Comunicazione di Accelerazione"**: indica la comunicazione tramite la quale la Società informa i portatori dei Warrant (come di seguito definiti) del fatto che il Prezzo Medio Mensile (come di seguito definito) è uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione (come di seguito definito).
- **"Giorno di Borsa Aperta"**: indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A.
- **"MIV"**: indica il Mercato Telematico degli *Investment Vehicles*, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- **"Offerta"**: Indica il collocamento istituzionale di un numero massimo di Azioni pari a 30.000.000, cui sono abbinati massimo n. 15.000.000 Warrant nel rapporto di n. 2 Warrant ogni n. 4 Azioni sottoscritte, rivolto esclusivamente a Investitori Qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero, con esclusione degli Stati Uniti, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come di volta in volta modificato, finalizzato all'ammissione a quotazione delle Azioni e dei Warrant sul MIV - Segmento Professionale.
- **"Operazione Rilevante"**: indica un'operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato italiano MIV - Segmento Professionale, fermo restando che la Società potrà

Finanziaria

Finanziaria

[Handwritten signature]



acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.

- **“Periodo di Esercizio”**: indica ogni singolo mese di calendario all'interno del Periodo di Riferimento (come di seguito definito), fermo restando che il primo Periodo di Esercizio decorrerà dal terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.
- **“Periodo di Riferimento”**: indica, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana S.p.A., il periodo compreso tra il terzo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e il Termine di Decadenza (come di seguito definito).
- **“Periodo di Sospensione”**: ha il significato attribuito all'articolo 3.12 del presente Regolamento.
- **“Prezzo di Accelerazione”**: indica il prezzo di riferimento ai fini dell'avveramento dell'evento oggetto della Comunicazione di Accelerazione, pari a Euro 13 per Azione.
- **“Prezzo Medio Mensile”**: indica la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali Giornalieri (come di seguito definiti) rilevati nel corso di ciascun Periodo di Esercizio.
- **“Prezzo di Sottoscrizione”**: indica il prezzo a cui i portatori dei Warrant potranno sottoscrivere le Azioni di Compendio, così come determinato nell'articolo 3.2.
- **“Prezzo Strike”**: indica il prezzo di riferimento ai fini dell'esercitabilità dei Warrant ai sensi del presente Regolamento, pari a Euro 9,5 per Azione.
- **“Prezzo Ufficiale Giornaliero”**: indica il prezzo medio ponderato dell'intera quantità di Azioni negoziata sul MIV durante la seduta giornaliera.
- **“Prospetto Informativo”**: indica il prospetto informativo per l'ammissione a negoziazione delle Azioni e dei Warrant sul MIV la cui pubblicazione è stata autorizzata con provvedimento n. [*] emanato dalla Consob in data [*].
- **“Rapporto di Esercizio”**: indica il rapporto di esercizio in base al quale viene determinato il numero di Azioni di Compendio assegnate a fronte dell'esercizio di ciascun Warrant.
- **“Società”**: indica (i) Space2 S.p.A. con sede legale in Milano, via Mauro Macchi n. 27, capitale sociale di Euro 50.000, diviso in numero 5.000 azioni, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 09105940960; oppure, a seconda dei casi, (ii) successivamente al completamento dell'Operazione

Rilevante e nel caso in cui tale Operazione Rilevante sia realizzata mediante fusione con una società *target*, la società risultante dalla fusione.

- "Termine di Decadenza": indica la prima nel tempo tra le seguenti date: (i) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 5 anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e (ii) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.
- "Warrant": indica i "Market Warrant Space2 S.p.A.", oggetto del presente regolamento, da assegnarsi in ragione di n. 2 Warrant ogni 4 Azioni in virtù della delibera assunta dall'assemblea della Società in data 17 giugno 2015, da emettersi in conformità a quanto previsto dal successivo art. 2.2, per i quali la Società in data [•] ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione a negoziazione sul MIV.

2. CARATTERISTICHE DEI WARRANT

- 2.1 I Warrant sono assegnati gratuitamente in ragione di n. 2 Warrant ogni 4 Azioni e sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria della Società del 17 giugno 2015. L'assemblea nella predetta riunione ha deliberato, tra l'altro, un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei Warrant, in via scindibile, per un ammontare di Euro 406.977,00 mediante emissione di massime n. 4.069.770 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
- 2.2 In particolare: (i) uno dei 2 Warrant sarà emesso ogni 4 Azioni sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e inizierà a negoziare sul MIV separatamente dalle Azioni alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni; mentre (ii) il diritto a ricevere il secondo Warrant da assegnarsi ogni 4 Azioni circolerà con le Azioni stesse fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana; a tale data il secondo Warrant sarà emesso e inizierà a negoziare separatamente dalle Azioni. I 2 Warrant assegnati ogni 4 Azioni saranno identificati dal medesimo codice ISIN e saranno del tutto fungibili, anche ai fini del presente Regolamento.
- 2.3 I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/98, come di volta in volta modificato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli S.p.A.

3. TERMINI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Condizione di esercitabilità dei Warrant e determinazione del Rapporto di Esercizio



- 3.1 Durante il Periodo di Riferimento, i portatori dei Warrant potranno decidere di esercitarli, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, richiedendo di sottoscrivere al Prezzo di Sottoscrizione Azioni di Compendio, a condizione che il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento a ciascun Periodo di Esercizio sia maggiore del Prezzo Strike.
- 3.2 Il Prezzo di Sottoscrizione sarà uguale alla parità contabile di emissione determinata dall'assemblea della Società del 17 giugno 2015 2015, pari a Euro 0,10 per ciascuna Azione di Compendio.
- 3.3 A fronte dell'esercizio dei Warrant, ai portatori dei Warrant saranno assegnate Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Esercizio calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}}{\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione}}$$

Prezzo Medio Mensile - Prezzo di Sottoscrizione

- 3.4 Qualora il Prezzo Medio Mensile sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, nella formula indicata al precedente articolo 3.3, il Prezzo Medio Mensile si intenderà sostituito dal Prezzo di Accelerazione.

Modalità di esercizio dei Warrant

- 3.5 Durante il Periodo di Riferimento, in ciascun Periodo di Esercizio i Warrant potranno essere esercitati, in tutto o in parte, a fronte dell'assegnazione di un numero di Azioni di Compendio determinato sulla base del Rapporto di Esercizio calcolato con riferimento al Prezzo Medio Mensile rilevato nel Periodo di Esercizio precedente e comunicato dalla Società ai sensi dei seguenti articoli 3.5 e 3.6.
- 3.6 Il primo Rapporto di Esercizio sarà determinato, ai sensi dell'articolo 3.3, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato nel primo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e sarà comunicato dalla Società senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.
- 3.7 Ciascun Rapporto di Esercizio successivo al primo sarà determinato, ai sensi dell'articolo 3.3, sulla base del Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento al Periodo di Esercizio precedente e sarà comunicato dalla Società senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Esercizio di riferimento.
- 3.8 Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun Periodo

di Esercizio. Le relative Azioni di Compendio dovranno essere rese disponibili per la negoziazione entro il decimo Giorno di Borsa Aperta del Periodo di Esercizio successivo a quello di presentazione della richiesta di esercizio.

- 3.9 Il Prezzo di Sottoscrizione dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant, sul conto corrente della Società che sarà indicato nelle comunicazioni che la Società invierà ai sensi degli articoli 3.6 e 3.7.
- 3.10 In tutti i casi in cui, per effetto del presente Regolamento, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il portatore dei Warrant avrà diritto di ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto con riferimento alla parte frazionaria eccedente.
- 3.11 All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America.
- 3.12 Il Periodo di Esercizio sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia convocato un'assemblea della Società fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea (ciascuno dei predetti periodi, il "Periodo di Sospensione").

4. ACCELERAZIONE DELL'ESERCIZIO

- 4.1 Qualora il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento ad un Periodo di Esercizio sia uguale o superiore al Prezzo di Accelerazione, la Società pubblicherà la Comunicazione di Accelerazione e il Rapporto di Esercizio determinato ai sensi del precedente articolo 3.4 senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del medesimo Periodo di Esercizio.
- 4.2 A seguito della pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione, le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'intermediario, con le modalità di cui al precedente articolo 3, a pena di estinzione dei Warrant, entro il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della Comunicazione di Accelerazione.
- 4.3 Qualora la Comunicazione di Accelerazione sia pubblicata durante un Periodo di



Sospensione, il Termine di Decadenza di cui al precedente articolo 4.2 decorrerà a partire dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

5. TERMINE DI DECADENZA E ESTINZIONE DEI WARRANT

- 5.1 I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Qualora il Termine di Decadenza intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo Termine di Decadenza sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere - per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Riferimento - dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

6. RETTIFICHE IN CASO DI OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE DELLA SOCIETÀ

- 6.1 Qualora, prima del Termine di Decadenza, la Società dovesse deliberare o eseguire:

- 1) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni, anche al servizio di altri *warrant* validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili o con *warrant*, il Prezzo Strike sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a $(P_{cum} - P_{ex})$ nel quale: " P_{cum} " rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sul MIV in cui le Azioni sono negoziate "*cum diritto*" e " P_{ex} " rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque Prezzi Ufficiali Giornalieri registrati sul MIV in cui le Azioni sono negoziate "*ex diritto*". Il Rapporto di Esercizio sarà conseguentemente incrementato;
- 2) aumenti del capitale mediante emissione di Azioni con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 commi 4, 5, 6 e 8 del Codice Civile, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- 3) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni, il Prezzo Strike sarà diminuito e il Rapporto di Esercizio conseguentemente incrementato;
- 4) riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni (diverse da quelle eventualmente possedute dalla Società), il Prezzo Strike sarà aumentato e il Rapporto di Esercizio conseguentemente diminuito;
- 5) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove Azioni o riduzioni del capitale senza annullamento di Azioni, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;
- 6) operazioni di fusione o scissione in cui la Società non sia, rispettivamente, la società



incorporante o beneficiaria, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione;

- 7) distribuzioni di riserve, il Prezzo Strike sarà moltiplicato per il coefficiente di rettifica K , calcolato sulla base della seguente formula: $K = (P_{am} - \text{importo della distribuzione di riserve per azione}) / P_{am}$, dove P_{am} verrà determinato secondo metodologie di generale accettazione, anche tenendo conto delle linee guida di Borsa Italiana S.p.A.
- 6.2 Qualora il Prezzo Strike sia modificato in applicazione del presente articolo, il Prezzo di Accelerazione dovrà essere conseguentemente rettificato mediante applicazione di analoghi criteri.
- 6.3 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nel precedente articolo 6.1, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale della Società (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al precedente articolo 6.1) possa produrre effetti rilevanti sui termini e sulle condizioni di esercizio dei Warrant, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà apportare al presente Regolamento le modificazioni ed integrazioni che riterrà necessarie od opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio e/o il Prezzo di Accelerazione.
- 7. COMUNICAZIONI**
- 7.1 La Società effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei Warrant previste dal presente Regolamento mediante pubblicazione sul sito internet della Società e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare di volta in volta applicabile.
- 8. VARIE**
- 8.1 Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previste nel presente Regolamento.
- 8.2 Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 6.3, l'organo amministrativo della Società potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie o opportune al solo fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso, la Società provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui al precedente articolo 7.
- 8.3 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.



8.4 Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

F.lli Mian
[Signature]

Allegato "F" all'atto
 In data 17-6-2015
 n. 67733/11/2015 rep.

REGOLAMENTO DEI "SPONSOR WARRANT SPACE2 S.P.A."

1 DEFINIZIONI

1.1 Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno il significato qui attribuito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

- "Azioni": indica le azioni ordinarie della Società (come di seguito definita), prive di indicazione del valore nominale, per le quali la Società in data [●] ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione a negoziazione sul MIV (come di seguito definito).
- "Azioni di Compendio": indica le massime 1.400.000 Azioni riventi dall'aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in data 17 giugno 2015, a servizio dell'esercizio degli "Sponsor Warrant Space2 S.p.A.", secondo i termini e le condizioni di cui al presente Regolamento, aventi godimento pari a quello delle Azioni già in circolazione.
- "Azioni Speciali": indica le massime n. 700.000 azioni speciali della Società, prive di indicazione del valore nominale, (i) di cui n. 5.000 attribuite in conversione delle azioni ordinarie esistenti alla data del 17 giugno 2015, e (ii) massime n. 695.000 destinate alla sottoscrizione da parte della Società Promotrice nell'ambito dell'Offerta, aventi le caratteristiche indicate all'articolo 5 dello Statuto.
- "Comunicazione della Società": significa quanto descritto nell'articolo 3.2.
- "Giorno di Borsa Aperta": indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A.
- "MIV": indica il Mercato Telematico degli *Investments Vehicles*, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
- "Offerta": indica il collocamento istituzionale di un numero massimo di Azioni

Mian
Spina

Ally



pati a 30.000.000, rivolto a investitori qualificati in Italia e all'estero, ai sensi della *Regulation S* della *United States Securities Act* del 1933, come di volta in volta modificato, con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di qualsiasi altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, finalizzato all'ammissione a quotazione sul MIV/Segmento Professionale.

- **Operazione Rilevante**: indica un'operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato italiano MIV - Segmento Professionale, fermo restando che la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.
- **"Periodo di Esercizio"**: indica il periodo compreso tra il primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e il decimo anniversario della medesima data di efficacia dell'Operazione Rilevante.
- **"Prezzo di Esercizio"**: significa quanto descritto nell'articolo 3.4.
- **"Prospetto Informativo"**: indica il prospetto informativo per l'ammissione a negoziazione delle Azioni e dei *"Market Warrant Space2 S.p.A."* sul MIV la cui pubblicazione è stata autorizzata con provvedimento n. [•] emanato dalla Consob in data [•].
- **"Regolamento"**: significa il presente regolamento, che disciplina le caratteristiche e l'esercizio dei Warrant.
- **"Società"**: significa (i) Space2 S.p.A. con sede legale in Milano, via Mauro Macchi 27, capitale sociale di Euro 50.000,00, diviso in n. 5.000 azioni, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 09105940960; oppure, a seconda dei casi, (ii) successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante e nel caso in cui tale Operazione Rilevante sia realizzata mediante fusione con una società *target*, la società risultante dalla fusione.



- "Società Promotrice": indica Space Holding S.r.l., con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani n. 27, n. REA MI - 2008312, n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 08187660967
- "Warrant": indica gli "Sponsor Warrant Space2 S.p.A." oggetto del presente regolamento, emessi a seguito della delibera assunta dall'assemblea della Società in data 17 giugno 2015 e assegnati alla Società Promotrice nell'ambito dell'Offerta.

2 CARATTERISTICHE DEI WARRANT

- 2.1 I Warrant sono assegnati gratuitamente alla Società Promotrice in abbinamento alle Azioni Speciali nell'ambito dell'Offerta, come meglio descritto nel Prospetto Informativo, conformemente a quanto deliberato dall'assemblea straordinaria della Società del 17 giugno 2015. Tale assemblea ha deliberato, tra l'altro, un aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un ammontare massimo complessivo di Euro 18.200.000,00, mediante emissione di massime n. 1.400.000 Azioni di Compendio, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 1.400.000 Warrant da parte della Società Promotrice.
- 2.2 I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/98, come di volta in volta modificato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.
- 2.3 Ciascun Warrant attribuisce il diritto a sottoscrivere un'Azione di Compendio.
- 2.4 I Warrant sono nominativi. I Warrant sono trasferibili a terzi a decorrere dal terzo anniversario dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante. Il trasferimento dei Warrant anteriormente a tale data richiede l'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dalla legge, salvo per il caso di cessione alla società beneficiaria di una scissione proporzionale della Società Promotrice avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione della Società Promotrice in Space2.
- 2.5 Non è stata richiesta, né sarà richiesta l'ammissione dei Warrant alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano o estero.

Pisani

Ally



3 TERMINI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- 3.1 I titolari dei Warrant potranno esercitare i Warrant, in tutto o in parte, durante il Periodo di Esercizio solo a condizione che il prezzo ufficiale dell'Azione registrato in almeno un giorno compreso nel Periodo di Esercizio sia pari o superiore ad Euro 13,00.
- 3.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (con facoltà di subdelega) provvederà, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo all'avveramento della condizione di cui al precedente articolo 3.1, ad inviare ai titolari dei Warrant, con le modalità di cui al successivo articolo 7, apposita comunicazione scritta (la "Comunicazione della Società") attestante il - nonché ad effettuare le ulteriori comunicazioni previste dalla legge relativamente al - verificarsi di tale condizione.
- 3.3 In caso di mancato avveramento della condizione di cui al precedente articolo 3.1, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (con facoltà di subdelega) provvederà, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo allo scadere del Periodo di Esercizio, ad inviare ai titolari dei Warrant, con le modalità di cui al successivo articolo 7, la Comunicazione della Società attestante il - nonché ad effettuare le ulteriori comunicazioni previste dalla legge relativamente al - mancato verificarsi di detta condizione.
- 3.4 Il prezzo da corrispondere da parte di ciascun titolare dei Warrant per l'esercizio dei Warrant e la sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio è pari ad Euro 13,00 (il "Prezzo di Esercizio"), fatti salvi gli aggiustamenti previsti al successivo articolo 6.

4 DECADENZA ED ESTINZIONE

- 4.1 I Warrant che risulteranno non esercitati al termine del Periodo di Esercizio perderanno irrevocabilmente ogni efficacia e si intenderanno estinti, divenendo privi di effetto a qualsiasi titolo.



5 MODALITÀ DI ESERCIZIO

- 5.1 Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate nel corso del Periodo di Esercizio da ciascun titolare dei Warrant secondo quanto previsto nel presente Regolamento nonché secondo le modalità che saranno indicate nella Comunicazione della Società.
- 5.2 All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America.
- 5.3 La richiesta di esercizio potrà essere effettuata anche relativamente ad una parte soltanto dei Warrant posseduti da parte di ciascun titolare dei Warrant.
- 5.4 La Società provvederà, entro il decimo Giorno di Borsa Aperta del mese di calendario successivo a quello di presentazione della richiesta di esercizio, a mettere le Azioni di Compendio a disposizione dell'avente diritto, presso il conto titoli intrattenuto dal medesimo avente diritto.
- 5.5 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant, sul conto corrente della Società che sarà indicato nella Comunicazione della Società.
- 5.6 Le Azioni di Compendio sottoscritte a seguito dell'esercizio dei Warrant avranno godimento pari a quello delle Azioni della Società in circolazione alla data di emissione delle Azioni di Compendio.
- 5.7 Il Periodo di Esercizio sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia convocato un'assemblea della Società fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno

Luca

Luca

Luca



antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea (ciascuno dei predetti periodi, il "Periodo di Sospensione").

- 5.8 Ove il termine finale del Periodo di Esercizio intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo termine sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere - per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Esercizio - dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

6 OPERAZIONI RIGUARDANTI IL CAPITALE DELLA SOCIETÀ

- 6.1 Qualora, nel corso del Periodo di Esercizio, la Società dovesse deliberare o eseguire:
- (i) aumenti di capitale a pagamento da liberarsi in denaro, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a $(P_{am} \text{ meno } P_{ex})$ nel quale: " P_{am} " rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "*cum diritto*" dell'Azione registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e " P_{ex} " rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "*ex diritto*" dell'Azione registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
 - (ii) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione gratuita di nuove Azioni, il titolare dei Warrant avrà diritto di ricevere in assegnazione gratuita, al momento dell'esercizio dei Warrant, un numero di Azioni di Compendio tale da consentirgli di conservare la medesima percentuale del capitale sociale garantitagli attraverso l'esercizio dei Warrant prima dell'aumento;
 - (iii) aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;



- (iv) riduzioni volontarie del capitale ai sensi dell'articolo 2445 del codice civile, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e il Prezzo di Esercizio rimarranno invariati;
 - (v) riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni (diverse da quelle eventualmente possedute dalla Società), il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà diminuito nella stessa proporzione esistente tra le Azioni della Società annullate in esecuzione della delibera di riduzione di capitale e il totale delle Azioni *ante* riduzione, fermo restando il Prezzo di Esercizio;
 - (vi) aumenti gratuiti della parità contabile implicita delle Azioni o riduzioni della stessa per perdite, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
 - (vii) raggruppamento o frazionamento delle Azioni, saranno modificati di conseguenza il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e il Prezzo di Esercizio;
 - (viii) distribuzioni di riserve, il Prezzo di Esercizio sarà moltiplicato per il coefficiente di rettifica K , calcolato sulla base della seguente formula: $K = (P_{cum} - \text{importo della distribuzione di riserve per azione}) / P_{cum}$, dove P_{cum} verrà determinato secondo metodologie di generale accettazione, anche tenendo conto delle linee guida di Borsa Italiana S.p.A..
- 6.2 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nel precedente articolo 6.1, ma suscettibile di determinate effetti analoghi, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale sociale della Società (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al precedente articolo 6.1) possa produrre effetti rilevanti sui termini e sulle condizioni di esercizio dei Warrant (anche con riferimento ad aspetti diversi da quelli indicati al precedente articolo 6.1), il Consiglio di Amministrazione della Società potrà apportare al presente Regolamento le modificazioni ed integrazioni che riterrà necessarie ed opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio e/o la condizione per l'esercizio dei Warrant di cui al precedente articolo 3.1.



- 6.3 Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria eccedente.

7 COMUNICAZIONI

- 7.1 La Società effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei Warrant previste dal presente Regolamento mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare applicabile.

8 DISPOSIZIONI GENERALI

- 8.1 Il possesso dei Warrant comporta l'accettazione, da parte del titolare dei Warrant, di tutti i termini e le condizioni previsti dal presente Regolamento.
- 8.2 Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 6.2 del presente Regolamento, l'organo amministrativo della Società potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie o opportune al solo fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso, la Società provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui al precedente articolo 7.
- 8.3 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 8.4 Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

Fiorenza Milan

8



SPAZIO ANNULLATO



**REGISTRAZIONE**

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo:** con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo:** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera:** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico,** conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea:** la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI SPACE2 S.P.A. DEL 7 LUGLIO 2015

Il giorno 7 luglio 2015, alle ore 14.20, presso lo studio notarile Zabban, Notari, Rampolla e Associati, in Milano, via Metastasio n. 5, si è riunita, in forma totalitaria, anche mediante collegamento per audio-conferenza, l'Assemblea ordinaria dei soci di Space2 S.p.A. con sede legale in Milano, Via Macchi n. 27, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese n. 09105940960, R.E.A. della Camera di Commercio di Milano n. 2069001 (di seguito, "Space2" o la "Società"), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del compenso degli amministratori indipendenti; delibere inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Con il consenso di tutti i partecipanti assume la presidenza della riunione l'amministratore Roberto Italia, il quale, concordi tutti i presenti, chiede a Elisabetta De Bernardi, che accetta, di fungere da segretario.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, la presente assemblea è stata indetta per oggi, in questo luogo e ora, giusto accordo tra gli interessati;
- è intervenuto l'unico socio titolare delle 5.000 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale, e precisamente la società Space Holding S.r.l., in proprio, nella persona del suo legale rappresentante Alfredo Ambrosio;
- è stata accertata la legittimazione all'intervento;
- per il consiglio di amministrazione, oltre a se medesimo, sono collegati mediante audio-conferenza i consiglieri Gianni Mion e Edoardo Carlo Maria Subert, mentre il consigliere Carlo Pagliani è assente giustificato;
- per il collegio sindacale, è presente Virginia Marini, mentre è collegato in audio-conferenza il sindaco Pier Luca Mazza; è assente giustificato il sindaco Marco Giuliani.

Il Presidente dichiara, quindi, l'Assemblea validamente costituita in forma totalitaria ai sensi di legge e di



statuto e atta a discutere e deliberare su quanto posto all'ordine del giorno. A questo punto, il Presidente dichiara aperta la riunione.

* * *

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che con comunicazione pervenuta alla Società in data odierna, il consigliere Elisabetta De Bernardi di Valserra, nominata in data 28 maggio 2015 in sede di costituzione della Società, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, con efficacia dalla data odierna.

Prosegue il Presidente informando che il Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data odierna ha preso atto delle dimissioni del consigliere Elisabetta De Bernardi di Valserra e non ha provveduto a sostituirlo ai sensi dell'art. 2386 c.c.. L'odierna Assemblea è, quindi, chiamata a valutare se procedere alla nomina di un nuovo amministratore in sostituzione del consigliere dimissionario, oppure, nel caso in cui reputasse ancora adeguata la composizione del Consiglio di Amministrazione e decidesse di non procedere alla nomina di un nuovo amministratore, alla conseguente riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

A tal proposito, il Presidente rammenta ai presenti che, in sede di costituzione della Società in data 28 maggio 2015, sono stati nominati, oltre al consigliere dimissionario, altri 4 amministratori nelle persone di Gianni Mion (Presidente), Roberto Italia, Carlo Pagliani e Edoardo Subert. Il Presidente precisa quindi che l'articolo 10 dello statuto della Società prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 3 a 8 membri, nominati dall'Assemblea ordinaria.

Il Presidente ricorda inoltre ai presenti che, in data 17 giugno 2015, l'Assemblea dei soci della Società ha deliberato di dare avvio al progetto di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie e dei "Market Warrant Space2 S.p.A." sul Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* e ha approvato il testo di un nuovo statuto sociale che entrerà in vigore dalla data di inizio delle negoziazioni (lo "**Statuto post Quotazione**") e che prevede, *inter alia*, che: (i) la Società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di amministratori da 6 a 9; e (ii) la composizione del Consiglio di Amministrazione sia in linea con la normativa applicabile alle società quotate in tema di requisiti di indipendenza e di adeguata presenza di amministratori del genere meno rappresentato. Nella



medesima seduta del 17 giugno 2015, sulla base delle applicabili disposizioni dello Statuto post Quotazione, l'Assemblea dei soci della Società ha dunque integrato la composizione del Consiglio di Amministrazione, con delibera sospensivamente condizionata al completamento del procedimento di quotazione (e, pertanto, con effetto dalla data di inizio delle negoziazioni), con la nomina di 3 amministratori dotati dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile nelle persone di Alberto Tazartes, Francesca Prandstraller e Margherita Zambon. In conformità a tale deliberazione, a partire dalla data di inizio delle negoziazioni, il Consiglio di Amministrazione della Società dovrebbe, pertanto, essere composto da 8 componenti ed essere in linea con le disposizioni applicabili alle società quotate in tema di requisiti di indipendenza e di adeguata presenza di amministratori del genere meno rappresentato.

Il Presidente prosegue illustrando le ragioni che, secondo la propria opinione, rendono non necessario che l'Assemblea provveda alla nomina di un nuovo consigliere in sostituzione dell'amministratore dimissionario. In particolare, alla luce degli assetti di *governance* della Società e tenuto anche conto delle diversificate professionalità dei consiglieri che compongono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ritiene che, anche a seguito delle dimissioni dell'amministratore Elisabetta De Bernardi di Valserra, la composizione del Consiglio di Amministrazione risulti ancora adeguata, anche in vista della prospettata ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MIV, essendo comunque rispettate sia le disposizioni dello Statuto post Quotazione in tema di composizione dell'organo amministrativo sia i requisiti di indipendenza e diversità di generi richiesti dalla normativa applicabile alle società quotate. Pertanto, il Presidente propone di rideterminare da 5 (cinque) a 4 (quattro) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica e, per l'effetto, di rideterminare da 8 (otto) a 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società in carica dalla data di inizio delle negoziazioni.

Terminata l'illustrazione del Presidente, prende la parola il rappresentante del socio unico Space Holding S.r.l., il quale propone che l'Assemblea deliberi, altresì, la rinuncia all'esercizio di ogni azione di responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2393, comma 6, del codice civile, nei confronti dell'amministratore dimissionario Elisabetta De Bernardi con riferimento all'operato compiuto nell'esercizio del mandato.

Il Presidente riprende quindi la parola per ricordare ai presenti le attività principali svolte dal consigliere



dimissionario, come riflesse nei documenti contabili e nei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea della Società tenutisi nel periodo di carica dell'amministratore, ovvero dal 28 maggio 2015 (data di costituzione della Società) fino alla data odierna. In particolare, il Presidente si riferisce alle attività desumibili da: (i) il bilancio intermedio al 10 giugno 2015 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 giugno 2015; (ii) i verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2015 e del 17 giugno 2015 in cui sono stati approvati, tra l'altro, il progetto di ammissione a quotazione sul mercato MIV/Segmento Professionale delle azioni ordinarie e dei *market warrant* della Società nonché tutte le deliberazioni ad esso prodromiche o comunque connesse; (iii) il verbale dell'adunanza dell'Assemblea della Società del 17 giugno 2015, che ha approvato il progetto di ammissione a quotazione sul mercato MIV/Segmento Professionale delle azioni ordinarie e dei *market warrant* della Società e assunto le delibere di aumento di capitale ed emissione di strumenti finanziari ad esso prodromiche; (iv) i contratti sottoscritti dalla Società in esecuzione delle deliberazioni di cui ai punti (ii) e (iii), tra i quali, in particolare, l'incarico di amministrazione fiduciaria conferito dalla Società in data 25 giugno 2015 a SPAFID S.p.A., il contratto di servizi e l'accordo di *lock-up* con Space Holding S.r.l. sottoscritti in data odierna e gli incarichi, rispettivamente, di *Sponsor* e *Global Coordinator/Sole Bookrunner* conferiti dalla Società a Equita SIM S.p.A. in data 22 giugno 2015.

Segue un'ampia discussione al termine della quale l'Assemblea, con votazione espressa verbalmente dal socio unico,

DELIBERA

1. di rideterminare da 5 (cinque) a 4 (quattro) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società attualmente in carica e, per l'effetto, di rideterminare da 8 (otto) a 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, quest'ultima delibera con efficacia a partire dalla data di inizio delle negoziazioni; e
2. di rinunciare incondizionatamente e irrevocabilmente all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore Elisabetta De Bernardi, dimessosi dalla carica in data odierna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2393, comma 6, del codice civile, in relazione a qualsiasi atto, omissione, circostanza o fatto compiuto, commesso od occorso nello svolgimento del proprio ufficio come componente del Consiglio di Amministrazione della Società e per il periodo di



durata del proprio mandato - ovvero dal 28 maggio 2015 fino alla data odierna - e che sia riflesso, riferito, menzionato o comunque desumibile da:

- (i) il bilancio intermedio al 10 giugno 2015 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 giugno 2015;
- (ii) i verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2015 e del 17 giugno 2015 in cui sono stati approvati, tra l'altro, il progetto di ammissione a quotazione sul mercato MIV/Segmento Professionale delle azioni ordinarie e dei *market warrant* della Società, nonché tutte le deliberazioni ad esso prodromiche o comunque connesse;
- (iii) il verbale dell'adunanza dell'Assemblea del 17 giugno 2015 in cui sono stati approvati, tra l'altro, il progetto di ammissione a quotazione sul mercato MIV/Segmento Professionale delle azioni ordinarie e dei *market warrant* della Società nonché tutte le deliberazioni di aumento di capitale ed emissione di strumenti finanziari ad esso prodromiche;
- (iv) i contratti sottoscritti dalla Società in esecuzione delle deliberazioni di cui ai punti (ii) e (iii), tra i quali, in particolare, l'incarico di amministrazione fiduciaria conferito dalla Società in data 25 giugno 2015 a SPAFID S.p.A., il contratto di servizi e l'accordo di *lock-up* con Space Holding S.r.l., sottoscritti in data odierna, e gli incarichi, rispettivamente, di *Sponsor* e *Global Coordinator/Sole Bookrunner* conferiti dalla Società a Equita SIM S.p.A. in data 22 giugno 2015,

precisando l'Assemblea di essere pienamente informata al riguardo e avendo potuto prendere visione dei sopra citati documenti.

* * *

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente rammenta ai presenti che, alla data dell'odierna riunione, nessuno degli attuali amministratori della Società percepisce alcuna remunerazione in relazione alla propria carica. Tenuto conto della natura di SIV della Società, si è infatti ritenuto di non corrispondere un compenso agli amministratori non indipendenti, dal momento che la remunerazione della loro attività dipenderà dal, e sarà connessa al, buon esito dell'iniziativa.

Con riferimento agli amministratori indipendenti, invece, alla luce dell'attività che - a partire dalla data di inizio delle negoziazioni - i medesimi saranno chiamati a svolgere a favore della Società, ivi inclusa in



particolare la partecipazione al Comitato Controllo e Rischi, il Presidente informa i presenti che si ritiene opportuno, nonché in linea con la *market practice*, remunerare il loro operato determinando l'ammontare dell'emolumento da corrispondere a ciascuno di essi a partire dalla data di inizio delle negoziazioni.

Prende quindi la parola il rappresentante del socio unico Space Holding S.r.l. il quale propone di determinare in Euro 12.000 l'emolumento annuo fisso per ciascun componente indipendente del Consiglio di Amministrazione per ciascun anno di carica. Gli amministratori non indipendenti della Società continueranno, invece, a non percepire alcuna remunerazione in relazione alla carica dai medesimi ricoperta all'interno della Società.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, con votazione espressa verbalmente dal socio unico,

DELIBERA

1. di determinare in Euro 12.000 il compenso fisso annuale per ciascun componente indipendente del Consiglio di Amministrazione, *pro-rata temporis* a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni e per ciascun esercizio in cui sarà ricoperta la suddetta carica.

* * *

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti che gli attuali componenti del Collegio Sindacale sono stati nominati in sede di costituzione della Società in data 28 maggio 2015 e rimarranno in carica per tre esercizi, fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017.

In merito alla loro retribuzione, l'atto costitutivo prevede che la medesima sia determinata in conformità alle disposizioni di cui al D.M. 140/2012. L'odierna assemblea è pertanto chiamata a determinare l'ammontare degli emolumenti da corrispondere ai sindaci effettivi della Società sulla base del suddetto D.M..

Prende la parola il rappresentante del socio unico Space Holding S.r.l., il quale propone di attribuire un compenso annuo forfettario al Presidente del Collegio Sindacale pari a Euro 16.842, e un compenso annuo forfettario a ciascuno dei sindaci effettivi, pari a Euro 11.229.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, con votazione espressa verbalmente dal socio unico,

**DELIBERA**

1. di attribuire, per ciascun anno di carica, al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo forfettario pari a Euro 16.842, al lordo delle ritenute di legge, e a ciascuno dei componenti effettivi del Collegio Sindacale un compenso annuo forfettario pari a Euro 11.229, al lordo delle ritenute di legge. Ai membri del Collegio Sindacale spetterà, inoltre, il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

* * *

Poiché nessun altro dei presenti chiede la parola ed essendo esaurita la trattazione degli argomenti di parte ordinaria all'ordine del giorno, il Presidente chiude la seduta alle ore 14.30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Roberto Italia

Elisabetta De Bernardi

ZABBAN - NOTARI - RAMPOLLA
& Associati

20123 - MILANO - VIA METASTASIO, 5
TEL. 02.43.337.1 - FAX 02.43.337.337



N. 54000 di Repertorio

N. 13456 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

7 luglio 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di luglio alle ore 14 e 30.

In Milano, via Metastasio n. 5,

Avanti a me STEFANO RAMPOLLA, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è presente il signor:

- ROBERTO ITALIA, nato a Roma il giorno 5 luglio 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara di intervenire quale consigliere di amministrazione della società:

"Space2 S.p.A."

con sede in Milano, Via Mauro Macchi n. 27, capitale sociale sottoscritto e versato per euro 50.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 09105940960, Repertorio Economico Amministrativo 2069001 (la "Società"), società che detto comparente dichiara essere con unico socio, e mi richiede di redigere il verbale di assemblea della predetta società.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, lo stesso comparente, il quale dichiara:

- che, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, la presente assemblea è stata indetta per oggi, in questo luogo e ora, giusto accordo tra gli interessati;
- che è intervenuto l'unico socio titolare delle 5.000 azioni ordinarie costituenti l'intero capitale sociale, e precisamente la società Space Holding S.r.l., in proprio, in persona del suo rappresentante legale Alfredo Ambrosio, collegato in audio-conferenza;
- che è stata accertata la legittimazione all'intervento;
- che, per il consiglio di amministrazione, sono collegati in audio-conferenza il Presidente Gianni Mion e il consigliere Edoardo Carlo Maria Subert;
- che, per il collegio sindacale, è presente Virginia Marini, sindaco effettivo, mentre è collegato in audio-conferenza Pier Luca Mazza, Presidente; è assente giustificato Marco Giuliani, sindaco effettivo;
- che i predetti collegamenti in audio-conferenza concretano valida modalità di partecipazione all'assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale.

Il Presidente dichiara validamente costituita, ai sensi dell'art. 2366, IV comma, c.c., l'assemblea per discutere e deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

- 1) Integrazione dell'Aumento di Capitale Sponsor e conseguente integrazione dell'Aumento di Capitale Sponsor



Warrant deliberati dall'assemblea straordinaria della Società, in data 17 giugno 2015; delibere inerenti e conseguenti."

* * * * *

Aperta la seduta, il Presidente della riunione rammenta agli intervenuti che l'assemblea straordinaria della Società, riunitasi in data 17 giugno 2015, verbalizzata con atto in pari data a rogito notaio Filippo Zabban di Milano, repertorio n. 67733/11970, registrato in data 22 giugno 2015 presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Milano 6, al n. 21469 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 24 giugno 2015 (protocollo n. 182073/2015 del 19 giugno 2015), ha, tra l'altro, deliberato:

"- A -

Adozione di nuovo testo di statuto e conversione di categorie di azioni

1) Sotto la condizione e con efficacia dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MIV:

a) - di adottare il nuovo testo di statuto proposto dal Presidente, integrato da documento, complementare all'oggetto statutario, descrittivo delle Politiche di Investimento della Società, statuto in forza del quale, tra l'altro, il capitale sociale verrà suddiviso in azioni di due categorie, denominate "Ordinarie" e "Speciali", munite delle caratteristiche indicate nello statuto medesimo, fra cui la spettanza, al momento della loro emissione, degli Sponsor Warrant Space2 S.p.A.;

b) - di convertire tutte le 5.000 azioni ordinarie di attuale titolarità del socio unico in pari numero di azioni speciali, munite delle caratteristiche risultanti dalle relative clausole statutarie.

Approva altresì l'assemblea che, allorché avrà efficacia il predetto testo statutario, la durata della società - originariamente fissata al 31 dicembre 2018 - sarà quella regolata dal disposto del nuovo art. 4, ferma ed invariata invece restando la data di chiusura degli esercizi sociali (31 dicembre di ogni anno).

Inoltre, al momento dell'entrata in vigore del nuovo testo di statuto sociale, le azioni continueranno ad essere regolate dalla tecnica di rappresentazione e legittimazione della c.d. dematerializzazione, mediante adesione al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati.

- B -

Aumenti del capitale sociale, approvazione regolamenti di warrant e modifiche statutarie

[omissis]

4. Aumento di Capitale Sponsor

4) Di aumentare il capitale sociale a pagamento per un ammontare complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 6.950.000,00, mediante emissione di massime n. 695.000



azioni speciali.

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione speciale (con assegnazione di n. 2 Sponsor Warrant Space2 S.p.A. ogni azione speciale sottoscritta, come infra precisato) è di euro 10,00 (dieci virgola zero zero), da versare contestualmente alla sottoscrizione, imputato per euro 1 (uno) alla parità contabile implicita e per euro (nove) a sovrapprezzo.

L'aumento avviene inoltre alle seguenti condizioni:

- le massime n. 695.000 azioni speciali vengono offerte in opzione al socio unico, con rinuncia da parte del medesimo alle modalità di pubblicazione dell'offerta nel registro delle imprese;
- in esito alla sottoscrizione di n. 1 azione speciale verranno assegnati n. 2 "Sponsor Warrant Space2 S.p.A.", il cui contenuto e la cui disciplina sono previsti dal Regolamento oggetto di approvazione nella successiva deliberazione n. B5;
- il termine finale di sottoscrizione ai sensi dell'art. 2439 c.c. è fissato al 31 dicembre 2016, con precisazione che non potrà farsi luogo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale in epoca successiva all'entrata in vigore dello statuto come sopra approvato;
- la data di efficacia dell'aumento di capitale è quella dell'entrata in vigore dello statuto, come sopra approvato;
- l'aumento avrà efficacia anche ove non interamente sottoscritto.

5. Approvazione regolamento degli Sponsor Warrant Space2 S.p.A.

5) Di approvare in ogni sua parte il regolamento dei warrant denominati "Sponsor Warrant Space2 S.p.A." (la cui emissione (i) quanto a 10.000 warrant deriverà dalla conversione delle 5.000 azioni ordinarie attualmente esistenti, e (ii) quanto a massimi 1.390.000 warrant è stata deliberata al precedente punto B4), nel testo allegato al presente verbale sotto la lettera "F".

6. Aumento di capitale Sponsor Warrant

6) Di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 18.200.000,00, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 1.400.000 Sponsor Warrant Space2 S.p.A., mediante emissione di massime n. 1.400.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 a sovrapprezzo.

Ai sensi dell'art. 2439 del codice civile, il termine finale per l'esecuzione dell'aumento è fissato alla scadenza del Periodo di Esercizio, quale definito dal Regolamento di cui alla delibera B5.

Le azioni sottoscritte a seguito dell'esercizio degli Sponsor



Warrant Space2 S.p.A. avranno godimento pari a quello delle azioni della Società in circolazione alla data di emissione di tali azioni.

L'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione, nei termini di efficacia stabiliti dal regolamento sopra approvato.

7. Introduzione di clausole statutarie

7) L'assemblea dà atto che sono già inserite, nel testo dell'art. 5 dello statuto sociale, quale approvato dalla deliberazione sub "A", le seguenti clausole transitorie che vengono in ogni caso qui approvate:

"L'assemblea straordinaria del giorno 17 giugno 2015 ha - tra l'altro - deliberato:

A) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 406.977,00, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 15.000.000 "Market Warrant Space2 S.p.A.", mediante emissione di massime n. 4.069.770 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita;

B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 18.200.000,00, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 1.400.000 "Sponsor Warrant Space2 S.p.A.", mediante emissione di massime n. 1.400.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 a sovrapprezzo;

il termine ex art. 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tali aumenti sono disciplinati nella relativa delibera.".

Il Presidente della riunione sottolinea che in questa sede si intende deliberare un'integrazione dell'Aumento di Capitale Sponsor per Euro 1.000.000,00 e così fino ad Euro 7.950.000,00 e che, conseguentemente, si rende necessario integrare l'Aumento di Capitale Sponsor Warrant.

Sottolinea che si rende altresì necessario allineare il regolamento dei warrant denominati "Sponsor Warrant Space2 S.p.A." e il testo di statuto sociale la cui entrata in vigore è sospensivamente condizionata all'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MIV, documenti entrambi approvati dalla predetta assemblea del 17 giugno 2015.

Il Presidente della riunione, dopo aver precisato che la modifica al testo statutario riguarda esclusivamente gli articoli 5.1, secondo periodo, e 5.4, presenta agli intervenuti il nuovo testo del regolamento dei warrant denominati "Sponsor Warrant Space2 S.p.A." che integra le



predette integrazioni degli aumenti di capitale, detto testo si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Ai fini delle predette integrazioni degli aumenti del capitale sociale, il Presidente della riunione attesta:

- che la società, costituita il giorno 28 maggio 2015, non si trova nelle condizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.;
- che tutti gli aumenti deliberati in data 17 giugno 2015 non sono stati, nemmeno parzialmente, eseguiti;
- che il socio unico, con riferimento agli aumenti del capitale sociale rinuncia, per quanto dovute, alle rispettive relazioni degli amministratori di cui all'art. 2441, comma 6, c.c. e ai relativi pareri del collegio sindacale, nonché all'applicazione dei criteri di legge per la determinazione del prezzo di emissione.

Il Presidente del Collegio Sindacale Pier Luca Mazza si associa a queste dichiarazioni.

Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare.

L'assemblea della società Space2 S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della documentazione predisposta,

con manifestazione orale del voto da parte del socio unico,

DELIBERA

1) di integrare per Euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) - di cui Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) da imputarsi alla parità contabile implicita ed Euro 900.000,00 (novecentomila virgola zero zero) da imputarsi a sovrapprezzo - l'Aumento di Capitale Sponsor deliberato sub B4 dall'assemblea straordinaria della Società in data 17 giugno 2015, e quindi di modificare la predetta delibera B4 come segue:

"4. Aumento di Capitale Sponsor"

4) Di aumentare il capitale sociale a pagamento per un ammontare complessivo comprensivo di sovrapprezzo di massimi Euro 7.950.000,00, mediante emissione di massime n. 795.000 azioni speciali.

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione speciale (con assegnazione di n. 2 Sponsor Warrant Space2 S.p.A. ogni azione speciale sottoscritta, come infra precisato) è di euro 10,00 (dieci virgola zero zero), da versare contestualmente alla sottoscrizione, imputato per euro 1 (uno) alla parità contabile implicita e per euro 9 (nove) a sovrapprezzo.

L'aumento avviene inoltre alle seguenti condizioni:

- le massime n. 795.000 azioni speciali vengono offerte in opzione al socio unico, con rinuncia da parte del medesimo alle modalità di pubblicazione dell'offerta nel registro delle imprese;
- in esito alla sottoscrizione di n. 1 azione speciale verranno assegnati n. 2 "Sponsor Warrant Space2 S.p.A.", il cui contenuto e la cui disciplina sono previsti dal relativo



Regolamento;

- il termine finale di sottoscrizione ai sensi dell'art. 2439 c.c. è fissato al 31 dicembre 2016, con precisazione che non potrà farsi luogo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale in epoca successiva all'entrata in vigore dello statuto come sopra approvato;
- la data di efficacia dell'aumento di capitale è quella dell'entrata in vigore dello statuto, come sopra approvato;
- l'aumento avrà efficacia anche ove non interamente sottoscritto."

2) di approvare in ogni sua parte il regolamento dei warrant denominati "Sponsor Warrant Space2 S.p.A." (la cui emissione (i) quanto a 10.000 warrant deriverà dalla conversione delle 5.000 azioni ordinarie attualmente esistenti deliberata sub A dalla predetta assemblea del 17 giugno 2015, (ii) quanto a massimi 1.390.000 warrant è stata deliberata dall'assemblea straordinaria in data 17 giugno 2015 e (iii) quanto a massimi ulteriori 200.000 warrant è stata deliberata al precedente punto 1), nel testo allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

3) di integrare per Euro 2.600.000,00 (duemilioneisecentomila virgola zero zero) - di cui Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) da imputarsi alla parità contabile implicita ed Euro 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila virgola zero zero) da imputarsi a sovrapprezzo - l'Aumento di Capitale Sponsor Warrant deliberato sub B6 dall'assemblea straordinaria della Società in data 17 giugno 2015, e quindi di modificare la predetta delibera B6 come segue:

"6. Aumento di capitale Sponsor Warrant

6) Di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 20.800.000,00, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 1.600.000 Sponsor Warrant Space2 S.p.A., mediante emissione di massime n. 1.600.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 a sovrapprezzo.

Ai sensi dell'art. 2439 del codice civile, il termine finale per l'esecuzione dell'aumento è fissato alla scadenza del Periodo di Esercizio, quale definito dal relativo Regolamento. Le azioni sottoscritte a seguito dell'esercizio degli Sponsor Warrant Space2 S.p.A. avranno godimento pari a quello delle azioni della Società in circolazione alla data di emissione di tali azioni.

L'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e, per la parte sottoscritta, sin dal momento della sua sottoscrizione, nei termini di efficacia stabiliti dal regolamento sopra approvato."



4) di modificare l'art. 5.1, secondo periodo, del testo statutario approvato dall'assemblea straordinaria della Società in data 17 giugno 2015 e allegato al citato verbale in pari data sotto la lettera "D", come segue:

"L'assemblea straordinaria del giorno 17 giugno 2015, come integrata dall'assemblea straordinaria del giorno 7 luglio 2015, ha - tra l'altro - deliberato:

A) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 406.977,00, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 15.000.000 "Market Warrant Space2 S.p.A.", mediante emissione di massime n. 4.069.770 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale al prezzo di euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita;

B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 20.800.000,00, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 1.600.000 "Sponsor Warrant Space2 S.p.A.", mediante emissione di massime n. 1.600.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 a sovrapprezzo;

il termine ex art. 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nelle relative delibere.;"

fermo ed invariato il resto dell'articolo;

5) di modificare l'art. 5.4, lettera f) (i), del testo statutario approvato dall'assemblea straordinaria della Società in data 17 giugno 2015 e allegato al citato verbale in pari data sotto la lettera "D", come segue:

"(i) nella misura di massime n. 800.000 azioni speciali (in ogni caso pari al 100% del numero complessivo delle azioni speciali) qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto sia revocato dall'assemblea della Società in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;"

fermo ed invariato il resto dell'articolo;

6) di confermare, per quanto occorrer possa, le deleghe di cui alla delibera C dell'assemblea straordinaria della Società in data 17 giugno 2015.

* * * * *

Null'altro essendovi a deliberare, la seduta è sciolta alle ore 14 e 48.



A richiesta del Presidente della riunione, si allega al presente atto, sotto la lettera "B", il testo di statuto sociale come sopra modificato.


Io
notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva, dispensandomi dalla lettura degli allegati.

Scritto
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di otto mezzi fogli scritti sulla sola prima facciata, per un totale quindi di otto pagine fin qui.

Firmato Roberto Italia

Firmato Stefano Rampolla

Allegato "A" all'atto
in data 7.7.2015.
n. 54.000/13456.. rep.



REGOLAMENTO DEI "SPONSOR WARRANT SPACE2 S.P.A."

1 DEFINIZIONI

- 1.1 Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno il significato qui attribuito. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
- "Azioni": indica le azioni ordinarie della Società (come di seguito definita), prive di indicazione del valore nominale, per le quali la Società in data [●] ha presentato a Borsa Italiana S.p.A. domanda di ammissione a negoziazione sul MIV (come di seguito definito).
 - "Azioni di Compendio": indica le massime 1.600.000 Azioni rivenienti dall'aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, deliberato dall'assemblea straordinaria della Società in data 17 giugno 2015, come integrato dall'assemblea straordinaria della Società in data 7 luglio 2015, a servizio dell'esercizio degli "Sponsor Warrant Space2 S.p.A.", secondo i termini e le condizioni di cui al presente Regolamento, aventi godimento pari a quello delle Azioni già in circolazione.
 - "Azioni Speciali": indica le massime n. 800.000 azioni speciali della Società, prive di indicazione del valore nominale, (i) di cui n. 5.000 attribuite in conversione delle azioni ordinarie esistenti alla data del 17 giugno 2015, e (ii) massime n. 795.000 destinate alla sottoscrizione da parte della Società Promotrice nell'ambito dell'Offerta, aventi le caratteristiche indicate all'articolo 5 dello Statuto.
 - "Comunicazione della Società": significa quanto descritto nell'articolo 3.2.
 - "Giorno di Borsa Aperta": indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A.
 - "MIV": indica il Mercato Telematico degli *Investments Vehicles*, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.



- **“Offerta”**: indica il collocamento istituzionale di un numero massimo di Azioni pari a 30.000.000, rivolto a investitori qualificati in Italia e all'estero, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come di volta in volta modificato, con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di qualsiasi altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, finalizzato all'ammissione a quotazione sul MIV/Segmento Professionale .
- **Operazione Rilevante**: indica un'operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato italiano MIV - Segmento Professionale, fermo restando che la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.
- **“Periodo di Esercizio”**: indica il periodo compreso tra il primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e il decimo anniversario della medesima data di efficacia dell'Operazione Rilevante.
- **“Prezzo di Esercizio”**: significa quanto descritto nell'articolo 3.4.
- **“Prospetto Informativo”**: indica il prospetto informativo per l'ammissione a negoziazione delle Azioni e dei *“Market Warrant Space2 S.p.A.”* sul MIV la cui pubblicazione è stata autorizzata con provvedimento n. [●] emanato dalla Consob in data [●].
- **“Regolamento”**: significa il presente regolamento, che disciplina le caratteristiche e l'esercizio dei Warrant.
- **“Società”**: significa (i) Space2 S.p.A. con sede legale in Milano, via Mauro Macchi 27, capitale sociale di Euro 50.000,00, diviso in n. 5.000 azioni, n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 09105940960; oppure, a seconda dei casi, (ii) successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante e nel caso in cui tale Operazione Rilevante sia realizzata mediante fusione con una società *target*, la società risultante dalla

fusione.

- **“Società Promotrice”**: indica Space Holding S.r.l., con sede legale in Milano, Piazza Cavour n. 1, n. REA MI - 2008312, n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 08187660967
- **“Warrant”**: indica gli “Sponsor Warrant Spacc2 S.p.A.” oggetto del presente regolamento, emessi a seguito della delibera assunta dall’assemblea della Società in data 7 luglio 2015 e assegnati alla Società Promotrice nell’ambito dell’Offerta.

2 CARATTERISTICHE DEI WARRANT

- 2.1 I Warrant sono assegnati gratuitamente alla Società Promotrice in abbinamento alle Azioni Speciali nell’ambito dell’Offerta, come meglio descritto nel Prospetto Informativo, conformemente a quanto deliberato dall’assemblea straordinaria della Società del 17 giugno 2015 e dall’assemblea straordinaria della Società del 7 luglio 2015. L’assemblea del 17 giugno 2015, come integrata dall’assemblea del 7 luglio 2015, ha deliberato, tra l’altro, un aumento di capitale della Società, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, per un ammontare massimo complessivo di Euro 20.800.000,00, mediante emissione di massime n. 1.600.000 Azioni di Compendio, da riservarsi all’esercizio di corrispondenti n. 1.600.000 Warrant da parte della Società Promotrice.
- 2.2 I Warrant sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 58/98, come di volta in volta modificato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.
- 2.3 Ciascun Warrant attribuisce il diritto a sottoscrivere un’Azione di Compendio.
- 2.4 I Warrant sono nominativi. I Warrant sono trasferibili a terzi a decorrere dal terzo anniversario dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante. Il trasferimento dei Warrant anteriormente a tale data richiede l’approvazione da parte dell’assemblea ordinaria con le maggioranze previste dalla legge, salvo per il caso di cessione alla società beneficiaria di una scissione proporzionale della Società Promotrice avente ad oggetto, tra l’altro, la partecipazione della Società Promotrice in Space2.



[Handwritten signature]



- 2.5 Non è stata richiesta, né sarà richiesta l'ammissione dei Warrant alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano o estero.

3 TERMINI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO

- 3.1 I titolari dei Warrant potranno esercitare i Warrant, in tutto o in parte, durante il Periodo di Esercizio solo a condizione che il prezzo ufficiale dell'Azione registrato in almeno un giorno compreso nel Periodo di Esercizio sia pari o superiore ad Euro 13,00.
- 3.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (con facoltà di subdelega) provvederà, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo all'avveramento della condizione di cui al precedente articolo 3.1, ad inviare ai titolari dei Warrant, con le modalità di cui al successivo articolo 7, apposita comunicazione scritta (la "Comunicazione della Società") attestante il - nonché ad effettuare le ulteriori comunicazioni previste dalla legge relativamente al - verificarsi di tale condizione.
- 3.3 In caso di mancato avveramento della condizione di cui al precedente articolo 3.1, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (con facoltà di subdelega) provvederà, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo allo scadere del Periodo di Esercizio, ad inviare ai titolari dei Warrant, con le modalità di cui al successivo articolo 7, la Comunicazione della Società attestante il - nonché ad effettuare le ulteriori comunicazioni previste dalla legge relativamente al - mancato verificarsi di detta condizione.
- 3.4 Il prezzo da corrispondere da parte di ciascun titolare dei Warrant per l'esercizio dei Warrant e la sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio è pari ad Euro 13,00 (il "Prezzo di Esercizio"), fatti salvi gli aggiustamenti previsti al successivo articolo 6.

4 DECADENZA ED ESTINZIONE

- 4.1 I Warrant che risulteranno non esercitati al termine del Periodo di Esercizio perderanno irrevocabilmente ogni efficacia e si intenderanno estinti, divenendo privi di effetto a qualsiasi titolo.



5 MODALITÀ DI ESERCIZIO

- 5.1 Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate nel corso del Periodo di Esercizio da ciascun titolare dei Warrant secondo quanto previsto nel presente Regolamento nonché secondo le modalità che saranno indicate nella Comunicazione della Società.
- 5.2 All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America.
- 5.3 La richiesta di esercizio potrà essere effettuata anche relativamente ad una parte soltanto dei Warrant posseduti da parte di ciascun titolare dei Warrant.
- 5.4 La Società provvederà, entro il decimo Giorno di Borsa Aperta del mese di calendario successivo a quello di presentazione della richiesta di esercizio, a mettere le Azioni di Compendio a disposizione dell'avente diritto, presso il conto titoli intrattenuto dal medesimo avente diritto.
- 5.5 Il Prezzo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant, sul conto corrente della Società che sarà indicato nella Comunicazione della Società.
- 5.6 Le Azioni di Compendio sottoscritte a seguito dell'esercizio dei Warrant avranno godimento pari a quello delle Azioni della Società in circolazione alla data di emissione delle Azioni di Compendio.
- 5.7 Il Periodo di Esercizio sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia convocato un'assemblea della Società fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno



antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea (ciascuno dei predetti periodi, il "Periodo di Sospensione").

- 5.8 Ove il termine finale del Periodo di Esercizio intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo termine sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere - per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Esercizio - dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

6 OPERAZIONI RIGUARDANTI IL CAPITALE DELLA SOCIETÀ

- 6.1 Qualora, nel corso del Periodo di Esercizio, la Società dovesse deliberare o eseguire:

- (i) aumenti di capitale a pagamento da liberarsi in denaro, il Prezzo di Esercizio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a $(P_{cum} \text{ meno } P_{ex})$ nel quale: " P_{cum} " rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali "*cum diritto*" dell'Azione registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e " P_{ex} " rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali "*ex diritto*" dell'Azione registrati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- (ii) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione gratuita di nuove Azioni, il titolare del Warrant avrà diritto di ricevere in assegnazione gratuita, al momento dell'esercizio dei Warrant, un numero di Azioni di Compendio tale da consentirgli di conservare la medesima percentuale del capitale sociale garantitagli attraverso l'esercizio dei Warrant prima dell'aumento;
- (iii) aumenti del capitale mediante emissione di azioni con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;



- (iv) riduzioni volontarie del capitale ai sensi dell'articolo 2445 del codice civile, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e il Prezzo di Esercizio rimarranno invariati;
- (v) riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni (diverse da quelle eventualmente possedute dalla Società), il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà diminuito nella stessa proporzione esistente tra le Azioni della Società annullate in esecuzione della delibera di riduzione di capitale e il totale delle Azioni *ante* riduzione, fermo restando il Prezzo di Esercizio;
- (vi) aumenti gratuiti della parità contabile implicita delle Azioni o riduzioni della stessa per perdite, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né il Prezzo di Esercizio;
- (vii) raggruppamento o frazionamento delle Azioni, saranno modificati di conseguenza il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant e il Prezzo di Esercizio;
- (viii) distribuzioni di riserve, il Prezzo di Esercizio sarà moltiplicato per il coefficiente di rettifica K, calcolato sulla base della seguente formula: $K = (P_{cum} - \text{importo della distribuzione di riserve per azione}) / P_{cum}$, dove P_{cum} verrà determinato secondo metodologie di generale accettazione, anche tenendo conto delle linee guida di Borsa Italiana S.p.A.

6.2 Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nel precedente articolo 6.1, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale sociale della Società (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al precedente articolo 6.1) possa produrre effetti rilevanti sui termini e sulle condizioni di esercizio dei Warrant (anche con riferimento ad aspetti diversi da quelli indicati al precedente articolo 6.1), il Consiglio di Amministrazione della Società potrà apportare al presente Regolamento le modificazioni ed integrazioni che riterrà necessarie od opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o il Prezzo di Esercizio e/o la condizione per l'esercizio dei Warrant di cui al precedente articolo 3.1.



- 6.3 Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto nel presente articolo, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà diritto di sottoscrivere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria eccedente.

7 COMUNICAZIONI

- 7.1 La Società effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei Warrant previste dal presente Regolamento mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare applicabile.

8 DISPOSIZIONI GENERALI

- 8.1 Il possesso dei Warrant comporta l'accettazione, da parte del titolare dei Warrant, di tutti i termini e le condizioni previsti dal presente Regolamento.
- 8.2 Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 6.2 del presente Regolamento, l'organo amministrativo della Società potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie o opportune al solo fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso, la Società provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui al precedente articolo 7.
- 8.3 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.
- 8.4 Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

Roberto P. P. P.
[Signature]





Allegato "B" all'atto in data 7-7-2015 n. 54000/13456 rep.

L'ALLEGAZIONE DEL PRESENTE TESTO DI STATUTO AL VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 7 LUGLIO 2015 NON CONCORRE A CONCRETARE DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2436 DEL CODICE CIVILE, TRATTANDOSI DI TESTO LA CUI ENTRATA IN VIGORE È SUBORDINATA AL VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE DEDOTTA NEL RELATIVO VERBALE.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1. Denominazione

- 1.1 E' costituita una società per azioni denominata "Space2 S.p.A." (la "Società").

Articolo 2. Sede

- 2.1 La Società ha sede in Milano.
- 2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
- 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3. Oggetto

- 3.1 La Società è una SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato (il "Regolamento di Borsa"), e ha, pertanto, come esclusivo oggetto sociale l'investimento in una società, impresa, azienda o ramo di azienda, nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali, come descritto più nel dettaglio nel documento intitolato "Politica di Investimento", allegato al presente statuto *sub Allegato 3.1*, fermo restando che tale investimento dovrà rappresentare più del 50% degli attivi della Società entro il termine di durata della medesima. Inoltre, la Società non dovrà investire in quote di fondi speculativi italiani o esteri per più del 20% delle proprie attività.
- 3.2 La Società potrà compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali società *target* con



cui realizzare un'Operazione Rilevante (come definita di seguito), nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Ai fini del presente statuto, per "Operazione Rilevante" si intende un'operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato italiano MIV - Segmento Professionale (la "Quotazione"). Fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 3.1, la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 4. Durata

La durata della Società è fissata fino alla prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2017; e (ii) il ventiquattresimo mese successivo alla Quotazione, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata fino al 30 giugno 2018. In tal caso, sarà cura di ciascun amministratore dare comunicazione al competente Registro delle Imprese dell'estensione della durata della Società.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

Articolo 5. Capitale sociale e azioni

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro [●] ed è diviso in n. [●] azioni ordinarie e n. [●] azioni speciali, senza indicazione del valore nominale (1).

L'assemblea straordinaria del giorno 17 giugno 2015, come integrata dall'assemblea straordinaria del giorno 7 luglio 2015, ha – tra l'altro - deliberato:

- A) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 406.977,00, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 15.000.000 "Market Warrant Space2 S.p.A.", mediante emissione di massime n.

(1) L'ammontare del capitale, il numero delle azioni ordinarie e quello delle azioni speciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto saranno nel medesimo statuto indicati a cura degli amministratori in esito alla misura delle sottoscrizioni dei relativi 2 (due) aumenti di capitale sociale deliberati dall'assemblea dei soci in data 17 giugno 2015.



4.069.770 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale al prezzo di euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita;

B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 20.800.000,00, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 1.600.000 "Sponsor Warrant Space2 S.p.A.", mediante emissione di massime n. 1.600.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 a sovrapprezzo;

il termine ex art. 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nelle relative delibere.

- 5.2 Le azioni, ordinarie e speciali, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del TUF.
- 5.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.
- 5.4 Le azioni speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:
- (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
 - (c) sono intrasferibili per il periodo massimo di durata della Società stabilito al precedente articolo 4 e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo (i) il trasferimento delle azioni speciali ai soci recedenti di Space Holding S.r.l., ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle azioni speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding S.r.l. avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Space Holding in Space2;
 - (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;
 - (e) danno diritto al momento della loro emissione, a qualsiasi titolo essa avvenga, all'attribuzione degli "Sponsor Warrant Space2 S.p.A." in ragione di 2 *warrants* per ogni azione speciale;



- (f) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 4,5 (quattro virgola cinque) azioni ordinarie per ogni azione speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:
- (i) nella misura di massime n. 800.000 azioni speciali (in ogni caso pari al 100% del numero complessivo delle azioni speciali) qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto sia revocato dall'assemblea della Società in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;
 - (ii) in ogni caso, nella misura del 35% del numero complessivo delle azioni speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e
 - (iii) entro 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella ulteriore misura (a) del 25% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) del 20% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria; (c) del 20% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea della Società di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente.

In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni azione speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente

punto (iii), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.



Articolo 6. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari

- 6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 6.2 Attesa la natura della Società e il suo oggetto sociale fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, un importo corrispondente al 98,5% dei conferimenti effettuati in sede di esecuzione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato in data 17 giugno 2015 a servizio della Quotazione (le "Somme Vincolate") è depositato su uno o più conti correnti vincolati. Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell' Operazione Rilevante nonché - anche in assenza di autorizzazione assembleare - ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di recesso o di scioglimento della Società.
- 6.3 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- 6.4 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.
- 6.5 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 6.6 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants* e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 7. Recesso

- 7.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
- 7.2 Qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione



Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del Codice Civile), tenuto conto della natura della Società e del suo oggetto sociale fino a tale data, dovrà determinare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al pro-quota del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante.


- 7.3 Resta inteso che il valore di liquidazione determinato ai sensi del precedente comma non può, in ogni caso, essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie della Società nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.

ASSEMBLEA

Articolo 8. Competenze e maggioranze

- 8.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
- 8.2 L'assemblea è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori:
- (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante;
 - (ii) utilizzo delle Somme Vincolate;
 - (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie.
- 8.3 L'assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.
- 8.4 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile.
- 8.5 Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del

12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.




Articolo 9. Convocazione

- 9.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.
- 9.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.
- 9.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

Articolo 10. Intervento e voto

- 10.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 10.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.
- 10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.
- 10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le

modalità previste dalla legge.

- 
- 10.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento da persona designata dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.
- 10.6 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.


ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 11. Composizione, nomina, durata e sostituzione

- 11.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 9 (nove) membri. L'assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del consiglio di amministrazione determina il numero dei componenti nel limite di cui sopra.
- 11.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, TUF, almeno un amministratore, ovvero due amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più di sette membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti. In aggiunta, ai sensi del Regolamento di Borsa, almeno tre tra componenti dell'organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della Società.
- 11.3 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.



- 11.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
- 11.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 11.6 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
- 11.7 A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
- 11.8 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

- 
- 11.9 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.
- 11.10 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.
- 11.11 In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 11.12 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.
- 11.13 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 11.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
- 11.15 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non

ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

- 11.16 Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
- 11.17 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti da una lista diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.

Articolo 12. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

- 12.1 Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che dura in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.
- 12.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.
- 12.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. In aggiunta, il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
- 12.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.




Articolo 13. Convocazione e adunanze

- 13.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.
- 13.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o in assenza di questo dal consigliere più anziano.
- 13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 14. Poteri e deliberazioni

- 14.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'assemblea.
- 14.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento delle sede sociale nel territorio nazionale.
- 14.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza



dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.4; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

- 14.4 Le decisioni relative alle seguenti materie non possono essere delegate e possono essere approvate esclusivamente con la presenza e il voto favorevole di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al TUF: (i) approvazione della proposta di Operazione Rilevante, la quale potrà essere eseguita solo previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (ii) utilizzo delle Somme Vincolate, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iv) proposte di aumento di capitale; (v) proposte di modifiche alla politica di investimento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi del Regolamento di Borsa; (vi) approvazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" con parti correlate, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato).


Articolo 15. Remunerazione

- 15.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Articolo 16. Nomina del dirigente preposto

- 16.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 -bis del TUF, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.
- 16.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI



Articolo 17. Nomina, durata e sostituzione

- 17.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari
- 17.2 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
- 17.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello della predetta assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 17.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
- 17.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra

ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.



- 17.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 17.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.
- 17.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 17.9 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
- 17.10 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).



- 17.11 I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 17.12 Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).
- 17.13 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

Articolo 18. Convocazione, adunanze e deliberazioni

- 18.1 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 18.2 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.



Articolo 19. Revisione legale dei conti

- 19.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

BILANCIO, UTILI, SCIoglIMENTO, RINVIO

Articolo 20. Bilancio e utili

- 20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 20.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.



Articolo 21. Scioglimento e liquidazione

21.1 Qualora si dovesse addivenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto al successivo comma, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

21.2 I liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali ("**Attivo di Liquidazione**"), dovranno:

(i) prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la "**Percentuale Applicabile**");

(ii) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l'assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di azioni speciali fino ad un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle azioni speciali;

(iii) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse Attivo di Liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di azioni speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della Società dagli stessi detenuta.

Articolo 22. Rinvio

22.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

Firmato Roberto Italia

Firmato Stefano Rampolla



SPAZIO ANNULLATO

**REGISTRAZIONE**

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, ove dovuta, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo:** con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo:** con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera:** per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico,** conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data dell'apposizione della firma digitale.
- Copia cartacea:** la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce